

N. 2/2020 R.F.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BARI**  
**Sezione IV Civile**

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del  
Giudice Unico **dott. Francesco Cavone**

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento per composizione della crisi da sovraindebitamento *ex lege* 27.1.2012 n. 3 iscritto al n. 2/2020 R.F. promosso da Nicola Di Clemente (C.F.: DCLNCL68C26A662J) nato a Bari il 26.3.1968, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Marciano, con l'ausilio dell'avv. Giuseppina Ostuni quale professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento costituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari;

\* \* \*

Il Giudice designato,

- vista la domanda di apertura della procedura di soluzione di una crisi da sovraindebitamento con accordo con i creditori ex art. 10 e seguenti della legge n. 3/2012;
- vista ed esaminata la documentazione all'uopo depositata e ritenuta la propria competenza;
- rilevato che la domanda è stata ritualmente proposta;



- rilevato che sono state depositate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco dei creditori e dei beni degli istanti, la relazione di cui all'art. 9 comma terzo bis legge n. 3/2012 e l'attestazione di fattibilità;
- rilevato che allo stato non risulta integrata alcuna condizione di inammissibilità del ricorso di cui all'art. 7 comma secondo legge n. 3/2012 né risultano atti in frode ai creditori;
- considerata la necessità di sospendere le eventuali procedure esecutive iscritte a carico del debitore in quanto la relativa prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano nelle more della convocazione dei creditori ai sensi dell'art. 12 bis, comma secondo, legge n. 3/2012;

PTM

Fissa l'udienza del 19.1.2021 ore 12:00 per l'omologazione del piano.

Dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salve le azioni dei titolari di crediti impignorabili.

Dispone la comunicazione a cura dell'organismo di composizione della crisi della proposta e del presente decreto a tutti i creditori almeno trenta giorni prima del termine ex art. 11, comma primo, legge n. 3/2012 nei luoghi e con le modalità indicate nell'art. 10, comma primo, della medesima legge.

Dispone l'immediata pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Bari a cura dell'OCC.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

*Bari, il 2.11.2020.*

Il Giudice

Dott. Francesco Cavone

